

**Tribunale di Verona – Sentenza 28.1.2011
(Composizione monocratica – Giudice LANNI)**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE QUARTA**

nella persona del dott. Pier Paolo Lanni ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. 6550 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2004 del Tribunale di Verona, posta in decisione all'udienza del 27.05.10 e vertente

TRA

I. B.

in proprio e quale genitore del minore **L. M.**

rappresentata e difesa dall'Avv.to FP con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, in virtù della procura a margine dell'atto di citazione

- attrice -

E

R. A. S.p.A.. in persona dei legali rappresentanti pro tempore

rappresentata e difesa dagli Avv.ti LF e LS con domicilio eletto in Verona presso lo studio del secondo, in virtù della procura a margine della copia dell'atto di citazione notificato

- convenuta -

E

1. S. S.

2. E. C. S.

in qualità di eredi di **A. S.**

rappresentati e difesi dall'Avv.to NG con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, in virtù della procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

- convenuti -

E

1. R. & S. A. in persona del direttore generale pro tempore

2. C. A. S.p.A. in persona del procuratore pro tempore

3. U. S.p.A. in persona del procuratore pro tempore

rappresentati e difesi dall'Avv.to AR con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, in virtù della procura a margine dei rispettivi atti di chiamata in causa

- chiamate in causa -

E

A. S.p.A. in persona dell'amministratore generale pro tempore

rappresentato e difeso dall'Avv.to AR con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, in virtù della procura a margine dell'atto di chiamata in causa

- chiamata in causa -

Conclusioni dell'attore: "accertata la costituzione di un rapporto di lavoro dipendente dal 1964 al 1974 tra il lavoratore deceduto R. M., e le parti convenute datori di lavoro, A. S. titolare della ditta individuale O. e O. F. G., ora R. A. S.p.A.; accertata l'insorgenza nell'anno 1998 di malattia di origine e natura professionale (mesotelioma pleurico) a carico del lavoratore deceduto; accertata la responsabilità dei datori di lavoro nella causazione di detta malattia e del conseguente decesso per violazione della normativa generale (art.2087 c.c.) in tema di sicurezza dell'ambiente di lavoro e di prevenzione della malattie professionali, e specifica (artt. 4- 20 e 21 d.p.r. n. 303 del 1956 d.p.r. n 1124 del 1965), in relazione all'art.589 c.p.; accertato il diritto in capo alle parti attrici, al risarcimento del danno jure proprio, sotto i profili esistenziale e morale; condannarsi le parti convenute, datori di lavoro, in via tra loro solidale e disgiunta, in persona dei rispettivi titolari/legali rappresentanti, al risarcimento dei danni in favore degli attori, e precisamente in favore di I. B. la somma indicativa di € 140.000,00, in favore della figlia minore L. M., la somma indicativa di € 105.000,00 ad entrambe come in atti rappresentate, o quelle somme maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia secondo equità; condannarsi le parti convenute, datori di lavoro, in persona dei rispettivi titolari/legali rappresentanti, in via tra loro solidale o disgiunta, alla corresponsione sulle somme liquidate degli interessi legali ed al risarcimento del danno da intervenuta svalutazione monetaria dalla data dell'evento al saldo; con rifusione di spese."

Conclusioni dei convenuti S. e E. C. S.: "In via principale: rigettarsi ogni domanda proposta, vuoi dalle attrici, vuoi da R. A. S.p.A. e dalle

compagnie Assicurative chiamate in causa contro i convenuti S. in quanto infondate in fatto ed in diritto; in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti di entrambi i convenuti eredi S. e R. A. S.p.A., accertarsi il rispettivo grado di responsabilità nell'eziologia dell'evento dannoso; in ogni caso spese diritti ed onorari rifusi.

Conclusioni della convenuta R. A. S.p.A.: “in via preliminare autorizzare R. A. S.p.A. a chiamare in causa J & S. s.p., W. A. s.p.a..., N. A. S.p.a..., U. A. S.p.a..., a copertura della responsabilità civile verso i terzi – RCT e per l'effetto, disporre il differimento della prima udienza ex art.269, co. 2 c.p.c., allo scopo di consentire la citazione delle terze chiamate nel rispetto dei termini di cui all'art.163 bis c.p.c.; sempre in via preliminare: ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sospendere il presente procedimento in attesa della definizione del giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno *iure hereditatis* ed attualmente pendente avanti la Corte d'Appello di Venezia, sez. Lavoro rg. 357/2004; nel merito in via principale dichiarare inammissibile e/o rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per le argomentazioni sopra esposte, assolvendo la convenuta da ogni domanda avanzata e/o effetto pregiudizievole; in via subordinata rispetto al capo che precede, salvo gravame: nella denegata ipotesi di mancato rigetto del ricorso, allo stato degli atti e conseguente prosecuzione del giudizio, si chiede, previa autorizzazione, per i motivi sopra esposti la chiamata in causa della compagnia assicuratrice R. & S. s.p.a..., W. A. s.p.a..., N. A. S.p.a..., U. A. S.p.a..., al fine di accertare e dichiarare tenute e per l'effetto condannare le società terze chiamate sopra indicate, in persona del

rispettivo rappresentante legale pro tempore, in forza della copertura assicurativa RCT, a tenere indenne e manlevare l'odierna convenuta per tutte le somme che questa dovesse essere tenuta a corrispondere alle odierne attrici in relazione ai fatti di causa, oltre interessi rivalutazione monetaria da quando dovuti al saldo; sempre in via subordinata rispetto al capo suddetto salvo gravame nella non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree, ai sensi dell'art.1299 c.c., dichiarare tenuto e per l'effetto condannare A. S. a tenere indenne in tutto o in parte, R. A. S.p.a. da quanto dovesse essere tenuta a corrispondere alle controparti per effetto dell'accoglimento delle domande medesime, oltre interessi rivalutazione monetaria da quando dovuti al saldo; f) in ogni caso : con vittoria di spese competenze ed onorari; in via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle circostanze *ex adverso* dedotte ... in caso di ammissione in tutto o in parte dei capitoli di prova *ex adverso* articolati si chiede di ammettersi prova contraria con i testi indicati.

Conclusioni delle chiamate in causa R. & S. A., C. A. S.p.a ed U. A.

S.p.a: "in via preliminare qualora le attrici avessero inteso riferirsi anche all'art.2087 c.c. ai fini delle domande svolte nella presente causa, voglia il Tribunale di Verona dichiarare la propria incompetenza per materia e funzione a favore del Giudice del Lavoro del Tribunale di Verona; ancora in via preliminare: per le causali suesposte respingersi le domande proposte nei confronti delle compagnie R. & S. A., C. A. S.p.a, U. A. S.p.a attesa la carenza della garanzia assicurativa invocata; nel merito: respingersi le domande attoree perché prescritte e, comunque, infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate; in via riconvenzionale e di manleva:

nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree dichiararsi tenuto A. S., in via diretta, di manleva o di regresso a tenere integralmente indenni la R. A. S.p.a. e le terze chiamate da quanto dovessero essere tenute a pagare in relazione all'emananda sentenza. Ai sensi dell'art.269 c.p.c. le terze chiamate fanno istanza di differimento della prima udienza.

Conclusioni della chiamata in causa A. s.p.a.: ““in via preliminare qualora le attrici avessero inteso riferirsi anche all'art.2087 c.c. ai fini delle domande svolte nella presente causa, voglia il Tribunale di Verona dichiarare la propria incompetenza per materia e funzione a favore del Giudice del Lavoro del Tribunale di Verona; ancora in via preliminare: per le causali suesposte respingersi le domande proposte nei confronti delle compagnie A. s.p.a. e delle compagnie R. e S., C. A. S.p.a, U. S.p.a attesa la carenza della garanzia assicurativa invocata; nel merito: respingersi le domande attoree perché prescritte e, comunque, infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 27.05.04, I. B., in proprio e quale legale rappresentante della figlia minore L. M., ha convenuto in giudizio A. S., in qualità di titolare della ditta O., e la società R. A., succeduta per fusione alla società O. F. G., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da questa subiti a causa del decesso del coniuge R. M., dipendente delle convenute rispettivamente dal 1964 al 1970 e dal 1970 al 1974, per mesotelioma

pleurico provocato dall'esposizione ad amianto durante l'espletamento delle mansioni lavorative.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 09.09.04, si costituita in giudizio la società R. A., ed ha chiesto in via preliminare la sospensione del giudizio ex art.295 c.p.c. deducendo la pendenza davanti alla Corte di Appello di Venezia di un giudizio sul medesimo fatto, promosso dall'attrice, in proprio e quale esercente la potestà della figlia minore L. M., in qualità di eredi, per ottenere il risarcimento del danno sofferto da R. M..

Nel merito la società convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea, deducendo la correttezza del proprio operato, per aver ottemperato con diligenza agli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica, assicurando ai propri dipendenti tutti gli strumenti di protezione necessari e conosciuti all'epoca (maschera a filtro, tute da lavoro, guanti di protezione), informandoli sui rischi connessi alla loro attività e sottoponendoli a periodici controlli medici, nonché la mancanza di un nesso di causalità fra l'esposizione ad amianto ed il tumore contratto da R. M., in quanto patologia multifattoriale e dose indipendente, non contratta da nessun altro dipendente ad eccezione di un lavoratore, impiegato nella società per 20 anni (dal 1969-al 1989); ed infine la mancanza di prova dei danni lamentati.

La convenuta inoltre, invocando la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (n. 40-511-85722), ha chiamato in

causa la R. & S. e le coassicuratrici C. A. s.p.a. (già N. A. S.p.a.), U. s.p.a. e A. S.p.a. (già W. A. s.p.a.) proponendo nei loro confronti una domanda di manleva in caso di accoglimento della domanda dell'attrice.

La convenuta, infine, ha proposto nei confronti dell'altro convenuto S. un'azione di regresso ai sensi dell'art.1299 c.c., in caso di accoglimento della domanda dell'attrice, sul presupposto della sua corresponsabilità nella causazione della morte di R. M..

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 15.03.05 si sono costituite in giudizio la R. & S. s.p.a., C. A. s.p.a. (già N. A. S.p.a.) ed U. s.p.a., eccependo: l'incompetenza del giudice adito a favore del giudice del lavoro; l'inoperatività della polizza assicurativa, in quanto prevista per le malattie professionali manifestatesi dopo sei mesi dalla cessazione della garanzia o dalla cessazione del rapporto di lavoro; la prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice; la mancanza di prove circa il nesso causale tra la morte di R. M. e l'attività lavorativa presso la convenuta; l'assenza dei danni fatti valere dall'attrice; l'esclusione di una responsabilità solidale tra le compagnie assicurative, avendo, con il patto di coassicurazione, previsto le quote di responsabilità diretta nei confronti dell'attrice (50 % R. e S., 20 % A. A., 15 % C. A., 15 % U.).

La chiamate in causa, inoltre, hanno proposto nei confronti del convenuto S. la medesima azione di regresso proposta dalla convenuta assicurata.

Alla prima udienza del 07.04.05 si è costituita in giudizio la società A. S.p.a. (già W. A. s.p.a.), formulando le medesime eccezioni e domande proposte tempestivamente dalle altre società assicurative chiamate in causa.

In quella stessa udienza il Giudice, rilevata l'esistenza di una domanda trasversale proposta nei confronti del convenuto contumace A. S., ha concesso alla R. & S. s.p.a., C. A. s.p.a. ed U. s.p.a. (rilevando la tardività della domanda proposta dalla chiamata A.) termine fino al 05.05.05 per la notifica della propria comparsa di costituzione e risposta al convenuto.

All'udienza del 06.10.05 le società chiamate in causa hanno dedotto l'impossibilità di perfezionare la notifica nei confronti del convenuto S., in quanto deceduto il 03.01.02 (come risultato dalla dicitura apposta dall'Ufficiale giudiziario sia sulla busta che sulla cartolina di avviso di ricevimento e dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune di il 21.06.05) ed è stata quindi ordinata la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione e dall'atto di chiamata in causa nei confronti degli eredi di A. S..

A seguito di tale rinnovazione, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.01.05, si sono così costituiti in giudizio S S. ed E. C. S., in qualità di eredi del deceduto A. S., eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione della domanda proposta nei loro confronti, in assenza di precedenti atti interrottivi, e contestando nel merito la fondatezza delle domande proposte nei loro confronti.

L'istruttoria del giudizio si è articolata nell'assunzione delle testimonianze di

All'udienza del 27.05.10 le parti le parti hanno precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe, confermando quanto già richiesto nei rispettivi atti introduttivi.

Alla scadenza dei termini assegnati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai fini della decisione della causa va innanzi tutto rilevato che l'attrice ha proposto una domanda di risarcimento del danno subito *iure proprio* per la perdita del congiunto R. M., in quanto tale (v. Cass. n. 4980/06) fondata sulla responsabilità extracontrattuale nei suoi confronti dei datori di lavoro convenuti (sia pure attraverso la deduzione di una colpa specifica derivante dalla violazione degli obblighi normativi connessi al ruolo datoriale).

In particolare, la natura extracontrattuale dell'azione risarcitoria esercitata consente di ritenere corretta l'instaurazione della causa con le forme del rito ordinario.

Sempre in rito va confermato il rigetto dell'istanza di sospensione del giudizio in attesa del giudizio del lavoro promosso dalla stessa parte per far valere il danno *iure ereditario*, in quanto non

è ravvisabile un rapporto di pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c., tenuto conto della diversa *causa petendi* delle due cause, sia della maggiore estensione soggettiva della presente causa (instaurata nei confronti anche di un altro datore di lavoro e delle compagnie di assicurazione).

Quanto al merito, va premesso che è pacifica tra le parti la circostanza che a R. M. sia stato diagnosticato nel settembre 1998 un mesotelioma pleurico e che egli, nonostante un intervento chirurgico di rimozione effettuato il 03.11.98 (pleurectomia parietale e decorticazione), sia deceduto il 22.11.1999 in conseguenza di tale patologia.

Sempre in via di premessa va poi precisato che, riguardo all'aspetto tecnico, possono essere poste a base delle decisioni le nozioni generali sulle caratteristiche del mesotelioma pleurico contenute nella relazione peritale del CTU depositata nel giudizio del lavoro su richiamato (prodotta dall'attrice), in quanto espressive di conoscenze ormai condivise nella comunità scientifica (tanto da essere richiamate anche dalle parti convenute nelle rispettive difese).

Ci si riferisce alle valutazioni secondo cui: il mesotelioma pleurico si manifesta generalmente dopo un lungo tempo di latenza (variabile dai 20 ai 50 anni), ovvero dopo un lasso di tempo considerevole dall'esposizione al fattore patogeno, nella assoluta maggioranza dei casi individuato nell'amianto; la patologia nel periodo di latenza è completamente priva di effetti sintomatici fino

all'apparizione del quadro clinico finale, che ha un decorso inesorabile; il mesotelioma, sebbene sia una patologia multifattoriale, nella maggior parte dei casi (con una percentuale che varia dal 70 all'80%) è imputabile all'esposizione o all'inalazione di polveri di amianto; anche una sola esposizione a tale sostanza (cd. "trigger dose") è sufficiente a determinare l'insorgere della patologia; il prolungamento del tempo di esposizione alla sostanza con alta probabilità riduce il periodo di latenza della patologia; sebbene l'amianto sia un agente inquinante ubiquitario, il rischio di contrarre la patologia è infinitamente maggiore per coloro i quali esercitano un'attività professionale che comporti un'intensa esposizione, rispetto alla popolazione media.

In particolare, va evidenziato che la convinzione nella comunità scientifica della correlazione tra amianto e mesotelioma si è affermata quanto meno a partire da metà degli anni '60, come confermato dalla pubblicazione nel 1965 degli atti del Convegno organizzato l'anno precedente alla New York Academy of Sciences a New York (New York Academy of Sciences - Proceedings of the Congress on Biological effects of asbestos. New York, 1964 – Ann NY Acad. Sci. 1965).

D'altra parte, la consapevolezza della dannosità dell'amianto e delle relative polveri per la salute risale quanto meno agli inizi del secolo. "A tal fine basti ricordare come già il R.d. 14 giugno 1909 n.442 (epoca nella quale le nozioni scientifiche, ed anche le

esperienze in campo industriale, erano certo assai inferiori a quelle che si avevano nel 1970), che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art.29 tabella B n.12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non sia assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo; norma sostanzialmente identica seguiva nel regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con decreto luogotenenziale 6 agosto 1916 n.1136, art.36, tabella B, n.13. Ancora il R.d. 7 agosto 1936 n.1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui è consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n.5, la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927 n.530, tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche (ridurle per quanto possibile). In epoca più recente, oltre alla legge delega 12 febbraio 1955 n.52, che, all'art.1., lettera F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956 n.303 -di seguito esaminato- ed alle visite particolarmente

accurate previste dal D.P.R. 20 marzo 1956 n.648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960 n.1169 che all'art.1 prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio. Si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dall'art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965, per le lavorazioni di cui all'allegato n.8, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi "(Cass. 4721/98).

Sulla base di queste premesse si può quindi concludere che i due datori di lavoro presso cui Rino Magagna ha lavorato rispettivamente dal 1964 al 1970 e 1970 al 1974 avevano l'obbligo (derivante dall'art. 21 DPR n. 303/56 e più in generale dall'art. 2087 c.c.) di evitare l'esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto.

Occorre quindi accertare se in concreto questa esposizione vi sia stata.

Per ciò che concerne il periodo di lavoro di R. M. presso la ditta OSA Caldaie, va rilevato che: a) la testimonianza di A. G. (nel complesso immune da censure di inattendibilità), consente di ritenere acquisita la prova del fatto che la lavorazione dell'amianto presso la ditta O. sia iniziata con la produzione delle caldaie avviata tra il 1968 ed il 1969 (su quest'ultimo punto possono essere richiamati a conferma i depliant informativi evidenziati nelle pagine 7 e 8 della

comparsa conclusionale di parte convenuta Sorio); b) la valutazione congiunta della testimonianza di A. G. e del libretto di lavoro di R. M. (doc. n.6 del fascicolo di parte convenuta) consente di ritenere acquisita la prova del fatto che tra l'ottobre del 1968 ed il gennaio del 1970 R. M. sia stato assente dal lavoro per adempiere agli obblighi di leva e che al rientro non abbia di fatto ripreso il rapporto di lavoro con la ditta S. lo abbia ripreso per pochi giorni, passando poi alle dipendenze della G. nell'aprile del 1970 ; c) non è stata acquisita alcuna prova diretta idonea a confermare la presenza effettiva di R. M. nell'officina della ditta S. nel periodo in cui sono state effettuate le lavorazioni dell'amianto; d) lo stesso R. M. nella dichiarazioni rese il 18/3/99 al dott. G. (allegato n. 7 del fascicolo di parte attrice) ha riferito di non ricordare di aver lavorato l'amianto nel periodo alle dipendenze della ditta S..

Tenuto conto di tali risultanze istruttorie, non può giudicarsi acquisita la prova dell'effettiva presenza di R. M. nell'officina della ditta O. nel periodo di lavorazione dell'amianto ai fini della costruzione della caldaie, sicché non è possibile accertare l'esistenza di un nesso causale tra l'attività lavorativa prestata presso tale ditta e la patologia che ha determinato il decesso di R. M.

Peraltro, la domanda proposta dall'attrice nei confronti degli eredi di A. S. non potrebbe comunque essere accolta, dovendosi ritenere fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta atteso che: a) il danno fatto valere dalle parti attrici

consiste nel danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale; b) il *dies a quo* del termine quinquennale di prescrizione previsto per le azioni di responsabilità extracontrattuale va individuato nel giorno del decesso di R. M. (22.11.1999); c) la prima notificazione dell'atto di citazione rivolta nei confronti di A. S., a distanza di quasi due anni dalla sua morte, deve ritenersi inesistente; d) la notificazione dell'atto di citazione nei confronti degli eredi di A. S. si è perfezionata solo il 3/11/05; e) non risultano precedenti atti di interruzione della prescrizione.

Per ciò che concerne, invece, il periodo di lavoro di R. M. presso le O. G., va rilevato che le testimonianze di B. M. e A. S. (nel complesso immuni da censure di inattendibilità e concordi) consentono di ritenere acquisita la prova delle seguenti circostanze di fatto: a) R. M., nei quattro anni di permanenza presso la convenuta, ha lavorato "a contatto con gli addetti all'amianto, risultando esposto alle polveri disperse in aria e nel terreno...a causa delle ventole estrattive che proiettavano l'aria in quel locale e nei reparti finitimi" (in questo senso le dichiarazioni di B. M.); b) tra le lavorazioni dell'amianto eseguite in quel periodo presso la ditta convenuta vi era la "spruzzatura di amianto" sulle carrozze ferroviarie, effettuata alla presenza di tutti gli operai addetti ad altre lavorazioni (in questo senso le dichiarazioni di A. S.); c) nell'officina non vi era infatti alcun sistema di abbattimento delle polveri ed, in particolare, prima del '74-75 "il

trattamento con l'amianto avveniva senza alcun isolamento" (in questo senso le dichiarazioni di B. M.).

Tenuto conto di tali risultanze istruttorie può giudicarsi acquisita la prova della prolungata esposizione di R. M. alle polveri di amianto durante tutto il periodo di lavoro presso le O. G, in mancanza di qualsiasi sistema di protezione.

Pertanto, deve ritenersi configurabile in concreto un comportamento colposo specifico del datore di lavoro, per la violazione delle regole di protezione previste dall'art. 21 DPR n. 303/56 e più in generale dall'art. 2087 c.c.

Inoltre, sulla base delle nozioni tecniche su indicate (che consentono di individuare nell'inalazione delle polveri di amianto la causa nel mesotelioma nel 70-80 % dei casi) e tenuto conto della mancata allegazione di possibili concause della patologia nel caso concreto, deve ritenersi "più probabile che non" (Cass. SU n. 576/08) la sussistenza di una relazione casale tra il comportamento colposo delle O. G. (per aver consentito l'esposizione di Rino Magagna alle polveri di amianto durante tutto il periodo di permanenza in officina, senza alcun sistema di protezione) e la patologia che ne ha determinato il decesso.

Deve quindi essere affermata la responsabilità della convenuta nella causazione del decesso di R. M..

Ciò posto, può procedersi all'accertamento dei danni subiti dalle attrici, quali moglie e figlia di R. M..

Tale danno, tenuto conto delle allegazioni contenute nell'atto di citazione, va individuato nel danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale (artt. 2 e 29 Cost.), da liquidarsi in base alla considerazione di tutti i pregiudizi da sofferenza soggettiva e dinamico-relazionali subiti in conseguenza di tale perdita (secondo i canoni delineati dalle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nn. 26972/08 e 26974/08).

Peraltro, proprio riguardo ai pregiudizi da sofferenza e dinamico-relazionali, va rilevata l'assoluta carenza di allegazioni idonee a dimostrare l'effettiva incidenza della perdita del rapporto parentale, determinata dalla morte di R. M., al di là delle conseguenze normalmente riconducibili a tale evento secondo *l'id quod plerumque accidit*.

Pertanto, tale danno deve essere liquidato equitativamente nella misura minima prevista dalle tabelle in uso presso i vari Tribunali ed aggiornate dopo le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione su indicate.

In particolare, il danno non patrimoniale in esame deve essere liquidato nella somma (comprensiva di interessi e rivalutazioni) di € 100.000,00 per ciascuna delle attrici.

Ciò posto, può procedersi all'esame delle domande di manleva e regresso formulate dalla convenuta e della domanda di regresso formulata dalle compagnie assicurative chiamate in causa.

Per ciò che concerne, in particolare, la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti delle compagnie assicurative, va affermata l'infondatezza dell'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalle chiamate in causa, atteso che: a) la copertura assicurativa invocato dalla società convenuta è relativo alla responsabilità civile nei confronti di terzi (clausola n. 13 lett. a) della polizza allegata come documento n.4 del fascicolo parte convenuta R.) e non, come dedotto dalle chiamate in causa, quello relativo alle malattie professionali; b) tale clausola prevede la copertura assicurativa per le somme che l'assicurata sia condannata a pagare a titolo di risarcimento per i danni "involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione"; c) l'opzione interpretativa sostenuta dalle compagnie assicurative negli scritti conclusionali, secondo cui l'operatività della clausola sarebbe limitata alle sole ipotesi di morte del terzo, non trova fondamento nella lettera della previsione negoziale né nel suo senso logico, né, infine, appare rispondente alla volontà delle parti.

Ne consegue l'affermazione dell'operatività della polizza nel caso in esame e quindi l'accoglimento della domanda di manleva proposta dalla convenuta.

Le domande di regresso formulate dalla convenuta e dalle chiamate R. & S. s.p.a., C. A. s.p.a. e U. s.p.a. nei confronti degli eredi

di A. S. devono invece giudicarsi infondate e vanno rigettate per le stesse motivazioni poste a fondamento della statuizione di rigetto nel merito delle domande proposte da parte attrice nei loro confronti, evidenziando che in relazione ad esse non si pone il problema di prescrizione dell'azione esaminato con riferimento alle domande dell'attrice, in quanto la parte convenuta non ha formulato una specifica eccezione di prescrizione in relazione all'azione di regresso.

La medesima domanda di regresso proposta dalla A. S.p.a. nei confronti degli eredi di A. S. deve poi essere dichiarata inammissibile, in quanto formulata tardivamente nella prima udienza di comparizione.

Quanto alle spese di lite, considerate le oggettive difficoltà di accertamento delle cause delle morti da mesotelioma (ripercorso anche nella presente causa) e le incertezze della giurisprudenza sul punto (evidenziante anche nella comparsa conclusionale di parte convenuta), si giudica che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale.

P.Q.M.

1. accoglie parzialmente le domande proposte dalle attrici nei confronti della R. A. S.p.a. e quindi condanna quest'ultima a pagare: a) la somma di € 100.000, oltre interessi legali dalla pubblicazione delle sentenza al saldo, a favore di I. B., in qualità di legale rappresentante della figlia minore L. M.; b) la

somma di € 100.000, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, a favore di I. B., in proprio;

2. accoglie la domanda di manleva proposta dalla R. A. S.p.a. nei confronti delle chiamate in cause e quindi condanna la R. & S. s.p.a., l'A.A. s.p.a., la C. A. s.p.a. e la U. s.p.a. a rimborsare alla R. A., rispettivamente, il 50%, 20%, 15% e 15% della somma che verterà in esecuzione della statuizione che precede;
3. rigetta le domande proposte da parte attrice, dalla R. A. S.p.a., dalla R. & S. s.p.a., dalla C. A. s.p.a. e dalla U. s.p.a. nei confronti di S. ed E. C. S.;
4. dichiara inammissibile la domanda di regresso proposta da A. A. S.p.a. nei confronti S. ed E. C. S.;
5. dispone la compensazione integrale delle spese di lite.

Verona, 28 gennaio 2011

Il Giudice

dott. Pier Paolo Lanni